

I rilevamenti effettuati dall'ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) sulle matrici ambientali (in particolare sul suolo) per il monitoraggio delle emissioni dell'inceneritore di Montale, hanno fornito dati molto preoccupanti, non solo per lo specifico oggetto della ricerca.

Uno dei punti di campionamento ha interessato L'area del campo di volo, dove è prevista la realizzazione del nuovo ospedale.

In questo luogo, secondo i primi dati parziali ed esposti in estrema sintesi, si rilevano valori particolarmente critici, alcuni superano di gran lunga quelli registrati negli altri 28 siti di campionamento. Soprattutto per alcuni metalli pesanti come il piombo (che supera di 13 volte il limite), lo zinco (quasi 5 volte il limite), il rame. Anche le diossine risultano essere circa 6 volte il limite ritenuto accettabile dalla normativa per la tutela della salute umana.

Questo solo campionamento - per quanto chiaramente significativo di una situazione allarmante - non può essere sufficiente a caratterizzare un'ampia area come il campo di volo, tuttavia il decreto legislativo n. 152 del 2006 e le successive integrazioni impongono che: *"il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione"* (art. 245). Secondo questo principio, che è di validità generale in quanto sancito dalla legge (per altro rigorosamente applicata ad ogni intervento dei privati), è evidente che là dove sia prevista la realizzazione di un ospedale la norma debba essere attuata con il massimo rigore e con sollecitudine. Ci pare quindi inevitabile che - se non si vuole aggiungere un'altra clamorosa forzatura all'iter fin qui seguito per la collocazione dell'ospedale nel campo di volo - dovrà essere condotta una accurata campagna di indagini e analisi dei terreni e delle acque, così come puntualmente previsto dal citato D.Lgs 152/06, il quale specifica senza ambiguità che se vengono superati *"i livelli di contaminazione delle matrici ambientali ... è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica"* (art. 240). Questo al fine di valutare l'ampiezza della bonifica che con ogni probabilità sarà necessaria prima di qualsiasi tipo di intervento, nel rispetto della salute dei cittadini e dei lavoratori che mai dovessero operare nel cantiere. Ma logica e ragione vorrebbero che questa ulteriore pesante negatività del sito del Campo di Volo conduca gli amministratori a rivedere le loro scelte.

Inoltre sollecitiamo una più approfondita analisi sulle matrici biologiche e in relazione agli effetti sulla catena alimentare, in relazione alle sostanze e ai metalli pesanti riscontrati nelle matrici ambientali.

Infine, considerata la presenza del campo pozzi dell'acquedotto, non è affatto escluso che ricorra il caso previsto dall'art. 300 del D.Lgs 152/06, che definisce il *'danno ambientale'*, con tutto ciò che ne consegue sul piano giudiziario e operativo per la messa in sicurezza, oltre che per la salvaguardia della salute dei cittadini.

Osservatorio sulle politiche urbanistiche, ambientali e sociali di Pistoia
Legambiente Pistoia
Comitato per il WWF di Pistoia